

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO AL-
LE CASE PER LAVORATORI (GECAL) IN BRINDISI (Ez
Cont. 2011-2).-

-Importo al netto di ribasso L. 4.083.424.-

-IMPRESA: Geom. Antonio Benito COCCIOLO- Brindisi -

-Repertorio N. 4792

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *ventidue*
del mese di Dicembre in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro n.17.-
Innangi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Direttore
Generale dell'Istituto predetto autorizzato, con de-
libera n. 347 in data 12.11.1955 del Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-
l'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 153 del
T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 richiamati
in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art. 8, si sono
personalmente costituiti:

1°)-Il sig. Gr. Off. Com. to Ubaldo Vallarino fu Giusep-
pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in

Registrato a Brindisi li 23 DIC. 1966

al N. 2273 Mod. I Vol. —

Esatte lire *Settemilanoventocento*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
non illeggibile

Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Geom. Benito Antonio Cocciolo, nato il 7 gennaio 1936 a Brindisi ed ivi residente alla via Remolo n. 111 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INACASA nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fab-

bricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE sia la Gescal ha comunicato -con nota Prot. III°/2-PU n. 26095 del 26.10.1966 (All:n.1) che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.178 dell'1.4.1966, ha approvato la perizia per lavori post-collando alla palazzina case per lavoratori in Brindisi -ex Cant. 2011/R dell'importo di Lire L. 4.931.000, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'IACP, di cui L. 2.2.0 4.345.455 a base d'asta.-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 29 novembre 1966, ad ore 10,30, si inviava inviti di partecipazione a n.16 imprese come da raccomandata n.9594 dell'11.11.1966 (Alleg: n.2).

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto del 28 novembre 1966.-

H)-CHE esperimenta la detta licitazione privata in data 29.11.1966, come da relativo verbale (Allegato n. 3), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi col ribasso d'asta del 6,03% (sei sei e centesimi tre per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 4) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO - le costituite parti conven-gono quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Benito Antonio Cocciolo, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Benito Antonio Cocciolo "IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultima comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con

R. D. 23 maggio 1924 n. 627 forma pure parte integrante del presente contratto, per quante non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R. D. 16 Luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quante non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

Art. 1°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Benito Antonio Cocciole di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle Case per lavoratori in Brindisi- ex Cant. 2011/3, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della CENSCAL con delibera n. 178 in data 1. 4. 1966 per l'importo complessivo di L. 4.933.000 - (quattremilioni novocentotrentatremila) di cui L. 4.343.455 (quattremilioni trecentoquaranta-

cinquemilaquattrocentocinquantacinque)- a base di asta che, per effetto del ribasso di $\text{L. } 6,03\%$ (lire Sei e centesimi tre per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a $\text{L. } 4.081.424$ - (lire quattro-
milioniottantatremilaquattrocentoventiquattro).-
ART. 4^o) Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contrat-
to, saranno effettuati con versamenti di acconto in
base agli stati di avanzamento da compilarsi giu-
sta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Specia-
le di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Isti-
tute per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui la-
vori pubblici dovendosi ritenere per espressa pat-
tuzione compreso detto onere nell'alca contrat-
tuale.-

ART. 5^o)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Benito Antonio
Cacciolo presta la cauzione di $\text{L. } 204.171$ - (lire
duecentoquattromilacentosettantuno) come previsto
dall'apposito Capitolato Speciale mediante versa-
mento in contanti, con reversale n. 890 in data

13 dicembre 1966, al Banco di Napoli -Fi-

liale di Brindisi-Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la

Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi .-

Art. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta Generale sull'Entrata senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 43; 26 novembre 1955, numero 1148, 14 febbraio 1963 n. 60 e 11 ottobre 1963, n. 1471, in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultime non abbiano documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dello appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultime.-

Art. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera 1 e 33 della Legge 14 Febbraio 1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvata con R.P.R. 11 Ottobre 1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento della imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe quindici sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Geom. Benito Antonio Cecciolò

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

per uso amministrativo.

29 DIC. 1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma